

REGOLAMENTO (CEE) N. 928/93 DEL CONSIGLIO

del 19 aprile 1993

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i merluzzi e per i pesci della specie *Boreogadus saida*, originari della Norvegia (1993).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che un accordo tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia è stato concluso il 14 maggio 1973; che, in seguito all'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere è stato concluso ed approvato con la decisione 86/557/CEE (1);

considerando che quest'ultimo accordo prevede l'apertura, ad una data da fissare di comune accordo, di contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per i merluzzi e per i pesci della specie *Boreogadus saida*, originari della Norvegia; che il contingente di 3 900 tonnellate, previsto per merluzzi secchi e non salati, è aperto su richiesta del Regno di Norvegia dal 1° gennaio 1993 (2); che è pertanto necessario aprire i contingenti tariffari per altri pesci per il periodo convenuto, cioè dal 1° aprile al 31 dicembre 1993;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1993 i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti sotto elencati, originari della Norvegia, sono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a fianco di essi:

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingentale (t)	Tasso contingentale (%)
	0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farina di pesce atta all'alimentazione umana:		
	0305 51	- Pesci secchi, anche salati, ma non affumicati:	} 13 250	0
09.0703	ex 0305 51 90	- - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
		- - - secchi e salati:		
		- - - esclusi i merluzzi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>		
	0305 59	- - - altri:	} 10 000	0
	0305 59 19	- - - Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i> :		
09.0705	ex 0305 62 00	- - - secchi e salati	} 10 000	0
		- Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia:		
		- - Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>):		
	0305 69	- esclusa la specie <i>Gadus macrocephalus</i>	} 10 000	0
	0305 69 10	- - - altri:		
		- - - Pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>		

(1) Codici Taric: vedi allegato.

(1) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 76.

(2) GU n. L 36 del 12. 2. 1993, pag. 9.